

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 58-23164/2014

**Oggetto: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Art. 29-octies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..**

Impresa: **Fiat Group Automobiles S.p.A. – Manufacturing
Mirafiori Plant**

Sede legale: Corso G. Agnelli 200, Torino

Sede operativa: Corso Tazzoli 75, Torino

C.F.: 07973780013

Attività: **codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*
codice 6.7 - *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;*

Posizione SIA: 007554

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 84-1165520/2007 del 15/10/2007 lo stabilimento in oggetto è stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 59/05 all'esercizio delle seguenti attività IPPC:
codice 2.6 – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*
codice 6.7 - *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 111-49084 del 18/12/2009 e con D.D. n. 70-35798 del 12/09/2012;
- in data 16/04/2013 (prot. n. 69971) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato

domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alla successiva integrazione, trasmessa con nota protocollo n. 175810 del 15/10/2013;
- il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (Agosto 2006)* ed il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment using organic solvents (Agosto 2007)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 13/06/2013 prot. n. 106224;

ACQUISITO:

- il parere di SMA Torino trasmesso con nota del 18/09/2013 (prot. n. 156818);
- copia del Certificato Registrazione n. IT13/0879 valido dal 07/10/2013 (con scadenza 07/10/2016) da SGS ITALIA attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa Fiat Group Automobiles S.p.A. – Manufacturing Mirafiori Plant ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda ha comunicato, unitamente all'istanza di rinnovo, alcune variazioni riguardanti i punti di emissione in atmosfera dei reparti di LASTRATURA e MONTAGGIO, e una diversa gestione delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne "B" e "D";

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda Fiat Group Automobiles S.p.A. – Manufacturing Mirafiori Plant, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Impresa Fiat Group Automobiles S.p.A. – Manufacturing Mirafiori Plant per l'esercizio, presso l'installazione sita in Corso Tazzoli 75, nel Comune di Torino, dell'attività IPPC:
 - **codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*
 - **codice 6.7** - *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 84-1165520/2007 del 15/10/2007 e nei successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, il Gestore deve elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **Relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del D. Lgs. 152/06), secondo le modalità che saranno stabilite nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
7. che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è a tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, alla SMA Torino ed all'ASL TO1.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 luglio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	8
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	10
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
4.1. Limiti di Emissione	11
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	11
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	13
4.4. Monitoraggio e Controllo	13
4.5. Gestione dei Solventi	14
4.5.1. Rivestimento di Autoveicoli e Finitura	15
4.5.2. Rivestimento di Superfici di Plastica (Paraurti)	15
4.6. Quadro Emissioni in Atmosfera	17
5. CICLO DELLE ACQUE	39
5.1. Situazione Esistente	39
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	39
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	39
5.2. Limiti di Emissione	39
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	40
5.4. Piano di monitoraggio e controllo	40
5.5. Bilancio idrico	42
5.6 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	43
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	43
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	43
8. EMISSIONI SONORE	44
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	44

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE
codice 2.6 – <i>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;</i>	750 m³
codice 6.7 - <i>Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;</i>	VERNIC. SCOCHE: 6000 t/a VERNIC. PARAURTI: 940 t/a

L'attività svolta nello stabilimento consiste nella produzione di autoveicoli partendo dalle varie parti del pianale e della scocca e procedendo con il loro assemblaggio, principalmente attraverso operazioni di saldatura (reparto LASTRATURA). In seguito avvengono le fasi di verniciatura, con un iniziale pretrattamento, e la seguente applicazione dei tre strati di vernice (fondo, smalto e trasparente) nel reparto VERNICIATURA. Successivamente avviene l'assemblaggio finale (reparto MONTAGGIO) ed il collaudo funzionale.

Inoltre nello stabilimento vengono anche svolte le operazioni di verniciatura dei paraurti.

Le principali fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

Produzione scocche

1. Reparto lastratura

- Assemblaggio pianale
- Assemblaggio sottogruppi
- Assemblaggio scocca
- Ferratura parti mobili – Revisione finale

2. Reparto verniciatura

- Pretrattamento (lavaggi, sgrassaggi, attivazione, fosfatazione)
- Cataforesi
- Applicazione sigillanti e protettivo sottoscocca
- Applicazione fondo e cottura
- Applicazione smalto e trasparente, cottura
- Delibera finale
- Ritocchi scocche e ceratura

3. Reparto montaggio

- Montaggio parti elettriche, selleria, cristalli e parti meccaniche
- Riempimento con liquidi di servizio

4. Collaudo funzionale

- Controllo convergenza, freni, fanaleria
- Prova su percorso
- Prova idrica

5. Finizione

- Ritocchi vetture

Produzione paraurti

- Lavaggio e asciugatura
- Fiammatura
- Applicazione primer, base e resina trasparente
- Cottura
- Collaudo
- Montaggio optional

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.

3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno 60 giorni prima della riattivazione, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Monitoraggio e controllo".
9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare

immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. I valori limite di emissione si riferiscono alla **quantità di effluente gassoso non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
7. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
8. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
9. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D. Lgs. n. 152/06, qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. In caso di **avaria dei sistemi di abbattimento** delle emissioni, deve essere garantito il ripristino del regolare funzionamento entro le 24 ore successive.
11. Nel caso di **modifiche del funzionamento dei forni o del tipo di prodotto utilizzato per la verniciatura**, il Gestore deve verificare l'intervallo di temperature di esercizio del postcombustore, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorogene e senza incremento del livello di CO e NOx. Il postcombustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata e contestualmente dovrà essere inviata alla Provincia di Torino una relazione con le verifiche svolte.
12. In merito al postcombustore asservito alla verniciatura scocche (camino n. 2246), la temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di post-combustione non deve essere inferiore a 720 °C. Tale temperatura deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico o cartaceo.
La concentrazione del parametro COV deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico o cartaceo, tramite analizzatore diretto con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID).
Le suddette registrazioni devono essere conservate in stabilimento per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione e messe a disposizione degli Enti preposti al controllo.
13. In merito al postcombustore asservito alla verniciatura paraurti (camino n. 2270), la temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di post-combustione non deve essere inferiore a 720°C. Tale temperatura deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico o cartaceo. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione e messe a disposizione degli Enti preposti al controllo.
Il postcombustore può essere esercito a temperature inferiori a 720°C soltanto a seguito dell'installazione di un analizzatore diretto con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) per l'analisi e la registrazione in continuo del parametro COV.
14. I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed eserciti secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006.
15. I bruciatori dei gruppi di riscaldamento devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **pulizie e tarature** con la cadenza almeno annuale. Deve essere tenuta traccia degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
Al fine della verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera, per i camini asserviti ai gruppi di riscaldamento è consentito l'utilizzo della metodologia di analisi tramite cella elettrochimica.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
17. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
18. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
19. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

20. In relazione agli impianti di nuova installazione, il Gestore deve comunicare la **data di avviamento** alla Provincia di Torino ed all'ARPA **con almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data di avviamento**.
21. Con riferimento ai punti di emissione asserviti agli impianti di nuova installazione, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
22. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
23. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
24. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
25. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.

26. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Torino il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
27. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
28. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
COV	UNI EN 13526 :2002	----
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI

29. Il Gestore deve elaborare, aggiornare e trasmettere alla Provincia di Torino, unitamente al Report Ambientale, entro il **30 aprile di ogni anno**, un Piano di Gestione dei Solventi per ogni attività che lo preveda, relativo all'esercizio dell'anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre). I Piani devono essere redatti in conformità alla parte III e IV dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. N°152 del 03/04/2006.

Per l'attività di rivestimento e di finitura, si approvano le modalità di compilazione del Piano presentate dal Gestore unitamente all'istanza IPPC, in alternativa a quelle indicate nella parte IV dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. N°152 del 03/04/2006.

Nota: I dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per stimare le voci necessarie a ricavare il fattore di emissione di solvente relativo allo stabilimento devono essere riportati esplicitamente nel Piano di Gestione dei Solventi. Si invita il Gestore a fornire su supporto informatico il foglio di calcolo utilizzato per la redazione del Piano.

In particolare il Gestore deve inserire l'elenco dei prodotti utilizzati suddivisi per famiglia di lavorazione (es. cataforesi, fondi, basi solvente, ecc.), con l'indicazione, per ciascun

prodotto, della percentuale di secco o di solvente, i quantitativi utilizzati, ed il fattore di emissione di solvente relativo alla singola famiglia di lavorazione.

Inoltre è richiesto al Gestore di aggiornare le voci che contribuiscono al calcolo a seguito di cambiamenti significativi nell'attività di verniciatura o finitura.

Infine il Gestore dovrà tenere a disposizione in stabilimento, ai fini del controllo, il consuntivo dei prodotti di magazzino.

4.5.1. RIVESTIMENTO DI AUTOVEICOLI E FINITURA

- Attività di rivestimento autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/a, appartenenti alle categorie definite nel D.M. 29 marzo 1974, e precisamente autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1 e della categoria N1, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli M1 (punto 6.2, Tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06).
- Finitura autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/a, riguardante il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto del Ministero dei trasporti 29 marzo 1974, o parte di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione (punto 6.3, Tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06).

Tabella 4.5.1.1 – Valori limite di emissione per le attività di rivestimento e finitura autoveicoli

ATTIVITA'	CAPACITA' NOMINALE	LIMITE
<ul style="list-style-type: none"> • Rivestimento di autoveicoli con consumo di solvente > 15 t/a • Finitura di autoveicoli con consumo di solvente > 0,5 t/a • Autovetture nuove • Produzione annuale > 5000 scocche rivestite • Impianti esistenti ai sensi dell'art. 275 commi 8 e 9 del D. Lgs. 152/06 	6000 tonnellate/anno	60 g/m² 0 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m²

30. Il Gestore deve presentare alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte, **entro il 30/06/2015**, una **relazione** in cui venga progettata la riduzione dei consumi e delle emissioni di COV nella verniciatura scocche, al fine di raggiungere i valori di emissione indicati dal Bref "*Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment using organic solvents*" (Agosto 2007), compresi nell'intervallo **10 - 35 g/m²** (oppure da **0,3 kg/carrozzeria + 8 g/m²** a **1,0 kg/carrozzeria + 26 g/m²**), ipotizzando un cronoprogramma per il raggiungimento di tali limiti.

4.5.2. RIVESTIMENTO DI SUPERFICI DI PLASTICA (PARAURTI)

- Attività di rivestimento superfici di plastica, con una soglia di consumo di solvente superiore

a 5 t/a (punto 8, Tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06)

Dati utilizzati per la definizione del valore di emissione totale annua autorizzata per le cabine di applicazione vernice paraurti:

- portata massima di emissione (camini 2267, 2268, 2269): 560000 m³/h
- valore limite di emissione (riferimento alla Tabella I, parte III, Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06): 75 mgC/Nm³
- n° ore lavorative annuali (24 ore/giorno, 6 giorni/settimana, 52 settimane/anno): 7488 h/a
- fattore di conversione COV/C: COV=1,34 C
- F (emissione diffusa): si considera trascurabile

Tabella 4.5.2.1 – Valori limite di emissione per le attività di rivestimento superfici in plastica (paraurti)

ATTIVITA'	CAPACITA' NOMINALE	VALORE LIMITE DI EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA
<ul style="list-style-type: none"> • Altri rivestimenti compreso il rivestimento di ..., plastica, ... con consumo di solvente > 15 t/a 	940 tonnellate/anno	421,4 t/a

31. Al fine di dimostrare il rispetto del limite in flusso di massa, l'Azienda deve realizzare una campagna annuale di analisi delle emissioni di COV provenienti dall'impianto di verniciatura paraurti, con una durata di almeno sette giorni. I risultati di tale campagna dovranno essere presentati unitamente al Piano di Gestione dei Solventi annuale.
32. Il Gestore deve calcolare e trasmettere, unitamente al Piano di Gestione dei Solventi a partire dall'anno 2014 (da presentarsi entro il 30 aprile 2015), il valore di emissione di COV per chili di solido in ingresso (kg COV/kg di solido input) relativo ai prodotti utilizzati per la verniciatura paraurti.



4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLI PERIODICI

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
LASTRATURA 1							
1-109, 1-211, 1-212 (3)	SALDATURA	2700+8000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-090, 1-091, 1-121, 1-156, 1-164, 1-166, 1-172 (3)							Non richiesti (Inattivi)
1-101, 1-138, 1-106, 1-113, 1-137, 1-180, 1-181, 1-192, 1-193, 1-194, 1-195, 1-196 (3)	SALDATURA	10000+18000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-162, 1-168, 1-170, 1-182 (3)							Non richiesti (Inattivi)



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
1-111, 1-202, 1-213, 1-214, 1-216, 1-218, 1-219, 1-220, 1-221 (3)	SALDATURA	20000+26000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-128, 1-129, 1-130, 1-131, 1-159, 1-160, 1-161, 1-200, 1-201, 1-215 (3)							Non richiesti (Inattivi)
1-217	SALDATURA	39000+45000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-197, 1-198, 1-199 (3)							Non richiesti (Inattivi)
1-069	COTTURA AD INDUZIONE	15000	COV	10	0,150	----	Triennali (Inattivo)
1-134	FINIZIONE (GAS DI SCARICO)	14100	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
1-133, 1-135, 1-136 (4)	FINIZIONE (GAS DI SCARICO)	24000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30) (Inattivi)				
1-068, 1-070, 1-071 (4)	COTTURA AD INDUZIONE	15000	COV	10	0,150	----	Triennali
1-184	MOLATURA	22000	Polveri totali	10	----	Filtro tessuto	Non richiesti
1-185, 1-187 (4)							Non richiesti (Inattivi)
1-188	LEVIGATURA	22000	Polveri totali	10	----	Filtro tessuto	Non richiesti
1-100	BANCO ASPIRATO (SALDATURA)	7000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
3-148	CARICABATTERIE	28000	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
3-149	CARICABATTERIE	28000	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
3-150	CARICABATTERIE	25000	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
3-151	CARICABATTERIE	20000	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
LASTRATURA 2							
1-051, 1-062, 1-209 (3)	SALDATURA	1800÷5400	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti (Inattivi)
1-173, 1-210 (3)	SALDATURA	10000÷18000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-050, 1-055, 1-056, 1-058, 1-178, 1-179 (3)							Non richiesti (Inattivi)
1-174 (3)	SALDATURA	20000÷26000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-048, 1-049, 1-053, 1-054, 1-203, 1-204, 1-206 (3)							Non richiesti (Inattivi)



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
1-059 (3)	SALDATURA	28000÷32000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
1-205, 1-207 (3)							Non richiesti (Inattivi)
1-222, 1-223, 1-224, 1-225, 1-226, 1-227, 1-228 (4)	CARICABATTERIE	8400	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
MOLO 40							
3-152	CARICABATTERIE	16000	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
CONTENTORI SPECIFICI							
4-001	SALDATURA	20000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
4-002	VERNICIATURA	20000	Polveri totali	5	0,1	Filtri a tessuto (paint stop)	Annuale
			COV	75 (applicazione)	1,5		
			COV	50 (essiccazione)	1		



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
MONTAGGIO							
3-009, 3-012, 3-031, 3-033, 3-037, 3-042, 3-043, 3-047, 3-048, 3-050, 3-070, 3-073, 3-074, 3-077, 3-096, 3-101 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	800÷6500				Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)	
3-011, 3-041, 3-107, 3-123, 3-129 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	12000÷16000					
3-008, 3-024, 3-025, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-035, 3-046, 3-051, 3-052, 3-099, 3-103 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	18000÷25000				Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
3-027, 3-029, 3-049, 3-058, 3-059, 3-060, 3-061, 3-062, 3-063, 3-076, 3-098, 3-100, 3-102, 3-111, 3-114, 3-115, 3-116, 3-119, 3-122, 3-127, 3-128, 3-130, 3-131, 3-133, 3-134, 3-135 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	30000÷48000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				
3-000, 3-022, 3-034, 3-054, 3-105, 3-106, 3-112, 3-117, 3-118 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	50000÷65000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				
3-108, 3-109, 3-110, 3-120, 3-121, 3-124, 3-125 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	71000÷90000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
3-023, 3-053, 3-056, 3-057, 3-065, 3-068, 3-069 (3)	GAS DI SCARICO VETTURE	95000÷130000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				
3-001	INCOLLAGGIO IMPERIALE	9000	Inquinanti trascurabili				
3-007	INCOLLAGGIO IMPERIALE	3000	Inquinanti trascurabili				
3-002	APPLICAZIONE CRISTALLI	15000	Inquinanti trascurabili				
3-006	APPLICAZIONE CRISTALLI	20000	Inquinanti trascurabili				
3-003	LAVORAZIONE CRISTALLI	10000	Inquinanti trascurabili				
3-013	EROGAZIONE FLUIDI	36300	COV	50	----	----	Triennali
3-014	EROGAZIONE FLUIDI	68000	COV	50	----	----	Triennali
3-015	EROGAZIONE FLUIDI	45100	COV	50	----	----	Triennali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
3-132	ASPIRAZIONE MOTORE ZONA PROVA CO	15000	COV	50	----	----	Triennali
3-136	CAPPA MANUTENZIONE (SALDATURA)	5000	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti (Inattivo)
3-137, 3-138, 3-139, 3-140, 3-141, 3-142, 3-143, 3-144 (4)	CARICABATTERIE	8400	Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	----	----	Non richiesti
3-145, 3-146, 3-147	SOTTOPIANO – EMERGENZA (RICAMBIO D'ARIA)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06					
VERNICIATURA SCOCHE							
2-002	PREPARAZIONE INGRESSO BONDER	17500	Tabella punto 20, allegato 3 alla D.D. 145 del 02/05/2011 (Regione Piemonte)			----	Triennali
2-004	PREPARAZIONE INGRESSO BONDER	11100				----	Triennali
2-015	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	7200				----	Triennali
2-014, 2-018 (4)	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	11000				----	Triennali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-006	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	13000	Tabella punto 20, allegato 3 alla D.D. 145 del 02/05/2011 (Regione Piemonte)		----	Triennali	
2-008, 2-013, 2-017 (4)	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	14000			----	Triennali	
2-011	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	15000			----	Triennali	
2-009	TUNNEL DI BONDERIZZAZIONE	17000			----	Triennali	
2-020	ASCIUGATURA BONDERIZZAZIONE	7300			----	Triennali	
2-021	ASCIUGATURA BONDERIZZAZIONE	21100			----	Triennali	
2-022, 2-023, 2-045 (3)	CARICAMENTO PRODOTTI	16000÷28000			COV	PGS V. SCOCHE	----
2-025, 2-027 (4)	CATAFORESI	18600	COV	PGS V. SCOCHE	----	---- (Inattivi)	
2-028	CATAFORESI	38600	COV	PGS V. SCOCHE	----	----	
2-031	CATAFORESI	141600	COV	PGS V. SCOCHE	----	---- (Inattivi)	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-032	CATAFORESI	78000	COV	PGS V. SCOCICHE		---- (Inattivi)	
2-043, 2-044 (3)	ARCHI DI RAFFREDDAMENTO POST-CATAFORESI	14000+18300	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-049, 2-050, 2-051, 2-053, 2-054 (3)	CABINA APPLICAZIONE PVC	40000+65000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-055, 2-056, 2-096 (4)	ESTRAZIONE RICIRCOLO ACQUA	10000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-070, 2-071, 2-072, 2-073 (3)	CABINA APPLICAZIONE FONDO E NERO	40000+61000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-074, 2-075 (4)	FORNO APPASSIMENTO FONDO	18000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-081	ARCHI DI RAFFREDDAMENTO	15000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-087	ARCHI DI RAFFREDDAMENTO	32000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-310, 2-311, 2-316 (3)	CABINE FONDO	33000+52000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-312, 2-313, 2-314, 2-315 (3)	CABINE FONDO	63000+83000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-325, 2-326 (4)	RAFFREDDATORE FONDO	43000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-093	CABINE SMALTO	655000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-094	CABINE SMALTO	870000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-095	CABINE SMALTO	825000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-343	CABINE SMALTO	385000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-337, 2-340, 2-344 (3)	ESTRAZIONE FLASH-OFF SMALTO	26000+30000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-339, 2-342 (4)	RAFFREDDATORE FLASH-OFF SMALTO	30000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-347	RAFFREDDATORE FLASH-OFF SMALTO	60000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	
2-358, 2-359, 2-360, 2-361 (4)	RAFFREDDATORE SMALTO	60000	COV	PGS V. SCOCICHE	----	----	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-116 (4)	ZONA USCITA FORNO SMALTO	30000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-115 (4)						(Inattivi)	
2-117 (4)	ZONA USCITA FORNO SMALTO	50000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-127 (4)						(Inattivi)	
2-118, 2-119, 2-120, 2-121, 2-122, 2-123, 2-125, 2-126 (4)	ARCHI DI RAFFREDDAMENTO	30000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-134, 2-135, 2-136, 2-137, 2-138, 2-140, 2-141, 2-142, 2-143, 2-144, 2-145, 2-146, 2-147, 2-148, 2-149, 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-154, 2-155 (3)	REVISIONE FINALE	25000÷31700	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-156, 2-157 (4)	REVISIONE FINALE	34500	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-158, 2-159 (4)	PENNELATURE FASCE NERE	40000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-161, 2-162, 2-163, 2-168, 2-169 (4)	CABINA APPLICAZIONE OLIO CEROSO	32500	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2160, 2164, 2165 (3)	CABINA APPLICAZIONE OLIO CEROSO	49000+50300	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-166, 2-170, 2-171 (3)	CABINA APPLICAZIONE OLIO CEROSO	83000+93000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-167	CABINA APPLICAZIONE OLIO CEROSO	136900	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-378	ESTRAZIONE FLASH-OFF RITOCCHI	15000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-380	RAFFREDDATORE FLASH-OFF RITOCCHI	15000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----
2-178	APPASSIMENTO RITOCCHI SCOCICHE	37400	COV	PGS V. SCOCICHE		----	----



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-179, 2-181, 2-184, 2-186 (3)	FORNO COTTURA RITOCCHI SCOCICHE	1400÷3700	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-187, 2-188 (4)	ARCHI DI RAFFREDDAMENTO RITOCCHI SCOCICHE	30000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-190, 2-191 (4)	GRIGLIE CIRCUITO RITOCCHI TAPPARELLE (FINIZIONE)	30000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-234, 2-235 (4)	VASCHE LAVAGGIO CENTRALE VERNICI	4350	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-133	TRAVASO SOLVENTI	4300	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-172	TUNNEL VENTILATO CIRCUITO RITOCCHI	62000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-173	TUNNEL VENTILATO CIRCUITO RITOCCHI	25000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-189	BOX RITOCCHI SCOCICHE SALONI	19000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-220, 2-221 (3)	CABINE CERATURA	20000÷22000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	
2-219, 2-222 (3)	CABINE CERATURA	22000÷24000	COV	PGS V. SCOCICHE		----	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
2-202, 2-203 (4)	CABINA RITOCCHI SAF	53500	COV	PGS V. SCOCCHES		----	----
2-305, 2-306, 2-307 (4)	RITOCCHI REVISIONE FINALE	57300	COV	PGS V. SCOCCHES		----	----
2-139, 2-277, 2-278, 2-279 (3)	CABINA RITOCCHI REVISIONE PREVENTIVA	31000÷36500	COV	PGS V. SCOCCHES		----	----
2-174, 2-175, 2-176, 2-177 (3)	CABINA CIRCUITO RITOCCHI	40000÷57700	Polveri totali	10	----	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCCHES			----
2-204, 2-205, 2-206, 2-207, 2-208, 2-209, 2-210, 2-211 (4)	RITOCCHI TAPPARELLE	35000	Polveri totali	10	0,35	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCCHES			----
2-232, 2-233 (4)	BOX RITOCCHI OFFICINA FINIZIONE	16600	Polveri totali	10	0,17	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCCHES			----
2-217	BOX RITOCCHI OFFICINA FINIZIONE	26700	Polveri totali	10	0,27	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCCHES			----



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
2-218	BOX RITOCCHI OFFICINA FINIZIONE	30000	Polveri totali	10	0,30	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCICHE			----
2-212	BOX RITOCCHI OFFICINA FINIZIONE	35700	Polveri totali	10	0,36	----	Triennali
			COV	PGS V. SCOCICHE			----
2-288	CAPPA BOX MANUTENZIONE (SALDATURA)	2500	Polveri totali	10	0,025	----	Non richiesti
2-290, 2-088, 2-089, 2-090 (3)	CARTEGGIATURA	900÷1600	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti
2-291	SABBIATURA	10000	Polveri totali	10	0,10	----	Non richiesti



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-328, 2-329, 2-330, 2-331, 2-333, 2-334, 2-335, 2-336, 2-349, 2-350, 2-351, 2-352, 2-354, 2-355, 2-356, 2-357, 2-379, 2-180, 2-182, 2-183, 2-185 (3)	Gruppi di riscaldamento verniciatura (T fluido > 150°C)	500÷750	Polveri totali CO NOx	5 100 150	----	Non richiesti	
2-327, 2-332, 2-338, 2-341, 2-345, 2-346 (3)	Gruppi di riscaldamento verniciatura (T fluido < 150°C)	500÷750	Polveri totali CO NOx	5 100 80	----	Non richiesti	
2-034	FORNI COTTURA CATAFORESI	7500	Inquinanti trascurabili				
2-030	FORNI COTTURA CATAFORESI	27000	Inquinanti trascurabili				
2-077, 2-079 (4)	FORNI FONDO	7800	Inquinanti trascurabili				



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
2-318, 2-319, 2-322, 2-323 (4)	FORNI FONDO	5000	Inquinanti trascurabili				
2-320, 2-324 (4)	FORNI FONDO	6000	Inquinanti trascurabili				
2-317, 2-321 (4)	FORNI FONDO	7000	Inquinanti trascurabili				
2-348, 2-353 (4)	FORNO COTTURA SMALTO	15000	Inquinanti trascurabili				
2-109, 2-110, 2-111, 2-112 (4)	FORNO COTTURA SMALTO	12200	Inquinanti trascurabili				
2-246	POSTCOMBUSTORE CATAFORESI/FONDO/ SMALTO	250000	COV POLVERI CO	30 (media oraria) 20 (media giorn.) 5 100	7,5 5 1,25 25	Postcombustore rigenerativo a 7 torri	<ul style="list-style-type: none"> PGS V. SCOCCHIE Autocontrolli annuali T > 720°C FID in continuo
2-292, 2-293, 2-294, 2-300, 2-301 (3)	GAS DI SCARICO ZONA FINIZIONE	30000+50000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
2-302, 2-303, 2-304 (3)	GAS DI SCARICO ZONA FINIZIONE	90000÷100000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)				
2-193, 2-194, 2-195, 2-196, 2-197, 2-201 (3)	GAS DI SCARICO ZONA FINIZIONE	15000÷16000					
2-198, 2-199, 2-200 (3)	GAS DI SCARICO ZONA FINIZIONE	25000÷30000					
2-381	RAFFREDDAMENTO FORNO CATAFORESI	30000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-388	FORNO COTTURA CATAFORESI	15000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-389	APPASSIMENTO	20000	COV	PGS V. SCOCCHES	----	----	
2-382, 2-383, 2-384, 2-385, 2-386, 2-387 (3)	Gruppi di riscaldamento verniciatura (T fluido > 150°C)	200÷1900	Polveri totali	5	----	----	Non richiesti
			CO	100			
			NOx	150			



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
VERNICIATURA PARAU RTI							
2-264	LAVATRICE	10000	Inquinanti trascurabili				
2-265	ASCIUGATURA	10000	Inquinanti trascurabili				
2-266	RAFFREDDATORE DOPO ASCIUGATURA	40000	Inquinanti trascurabili				
2-267	CABINA APPLICAZIONE PRIMER	560000	COV	PGS V. PARAU RTI		----	----
2-268	CABINA APPLICAZIONE SMALTO					----	----
2-269	CABINA APPLICAZIONE RESINA TRASPARENTE					----	----
2-271, 2-272 (4)	RAFFREDDATORE DOPO COTTURA	40000	COV	10	0,40	----	Triennali
				PGS V. PARAU RTI			



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
2-273, 2-274 (4)	CENTRALE VERNICI PARAURTI	15000	COV	20	0,30	----	Triennali
				PGS V. PARAURTI			
2-289	CARTEGGIATURA PARAURTI	16000	POLVERI	10	0,16	----	Non richiesti
2-270	POSTCOMBUSTORE PARAURTI	5500	COV	20	0,11	Postcombustore termico	<ul style="list-style-type: none"> • PGS V. PARAURTI • Autocontrolli annuali • T > 720°C • Controllo e registrazione in continuo della T
			POLVERI	5	0,03		
			CO	100	0,55		

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

(1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).

(2) Con il termine COV si intende Carbonio Organico Volatile espresso come C.

Con il termine NOx si intende la somma degli ossidi di azoto NO₂ + NO espressi come NO₂.

(3) Dati riferiti al singolo camino; la portata di ciascun camino è compresa nell'intervallo indicato.

(4) Dati riferiti al singolo camino; la portata indicata è relativa al singolo punto di emissione.

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'Azienda preleva le acque utilizzate nel processo produttivo (raffreddamenti impianti di saldatura e degli impianti della cataforesi, trattamenti della scocca preliminari alla verniciatura, veli d'acqua per l'abbattimento del particolato nelle cabine di verniciatura, prove idriche) da un anello di distribuzione a servizio di tutte le utenze del comprensorio di Mirafiori.

5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

L'Impresa è autorizzata a scaricare nella **fognatura pubblica** SMAT le acque reflue industriali e di raffreddamento; la gestione delle acque reflue avviene con le seguenti modalità:

- POZZETTO 22A: scarico delle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di lastratura e dalla cataforesi, dopo opportuno ricircolo;
- POZZETTO 25: scarico delle acque reflue industriali a seguito del trattamento nell'Impianto di Depurazione Acque di Carrozzeria (IDAC);
- POZZETTI 28 e 14: scarichi domestici

L'Impianto di Depurazione Acque di Carrozzeria (IDAC) tratta i seguenti scarichi:

- acque provenienti dalle fasi di pretrattamento (acque di bonderizzazione)
- acque di sottocabina della verniciatura
- acque delle prove idriche (reparto montaggio)
- acque meteoriche e di lavaggio del piazzale IDAC, del piazzale antistante la centrale vernici scocche e delle aree B e D.

L'impianto è dotato di due linee di trattamento: la prima, che tratta i reflui di verniciatura, è costituita da una sezione chimico-fisica (Fenton) e biologica; la seconda, per gli scarichi della bonderizzazione, realizza una flocculazione e sedimentazione.

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dalle superfici non scolanti sono scaricate in fognatura bianca comunale; le acque meteoriche provenienti da superfici scolanti (piazzali Isola Ecologica, aree B e D) sono inviati all'impianto di trattamento IDAC.

Ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

3. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
5. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
 - b. deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
7. Le vasche, i reattori e il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e reattori dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.
8. Il Gestore può realizzare le **prove tecniche di flussaggio** relative agli idranti presenti nell'installazione utilizzando superfici impermeabilizzate in prossimità delle caditoie delle acque meteoriche recapitanti in fognatura bianca comunale. Tali prove dovranno essere eseguite previo preavviso di almeno due giorni lavorativi alla SMA Torino ed in assenza di precipitazioni meteoriche.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed alla SMAT, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici allo scarico.

10. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell' impianto e delle emissioni agli scarichi finali in rete fognaria dei parametri riportati in **Tabella 5.4.1. (pozzetto 22A)** e **Tabella 5.4.2. (pozzetto 25)** e con le **periodicità indicate**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. N. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in fognatura – Pozzetto 22A

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Annuale
Solidi sospesi totali	200	mg/l	
COD (come O ₂)	500	mg/l	
Cromo totale	4	mg/l	
Cromo VI	0,2	mg/l	
Ferro	4	mg/l	
Manganese	4	mg/l	
Zinco	1	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	30	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	

Tabella 5.4.2 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in fognatura – Pozzetto 25

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Semestrale
Solidi sospesi totali	200	mg/l	
COD (come O ₂)	500	mg/l	
Alluminio	2	mg/l	
Arsenico	0,5	mg/l	
Boro	4	mg/l	
Cadmio	0,02	mg/l	
Cromo totale	4	mg/l	
Cromo VI	0,2	mg/l	
Ferro	4	mg/l	
Manganese	4	mg/l	
Mercurio	0,005	mg/l	
Nichel	4	mg/l	

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
Piombo	0,3	mg/l	
Rame	0,4	mg/l	
Selenio	0,03	mg/l	
Zinco	1	mg/l	
Cloro attivo libero	0,3	mg/l	
Solfuri (come H ₂ S)	2	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Fluoruri	12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	30	mg/l	
Idrocarburi totali	10	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	
Solventi clorurati	2	mg/l	

11. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, all'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato.

Il Gestore deve conservare, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione della documentazione per il riesame.

5.5. BILANCIO IDRICO

12. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume complessivo di:
- acqua utilizzata nel ciclo produttivo (linee di trattamento, abbattimenti, altro)
 - acqua ricircolata nel processo produttivo (anche calcolata come differenza tra volumi comunque misurati)
 - portata volumetrica delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria tramite il misuratore totalizzatore già installato (pozzetto 25). Per quanto riguarda il pozzetto 22 A, essendo sprovvisto di misuratore totalizzatore, si richiede all'Azienda di indicare, nella relazione di cui al successivo punto 15, la misura riscontrata sul punto di scarico finale (pozzetto A, in cui confluiscono reflui da altre aziende) e le modalità di calcolo utilizzate al fine di individuare la quota parte di scarico imputabile all'Azienda in oggetto.
13. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati suddetti alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".

5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

14. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio** e le relative successive modifiche ed integrazioni.

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il Gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
4. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della Provincia. La prima comunicazione deve essere inviata **entro il 30/09/2014** e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
 - a) elaborare e trasmettere, entro il **30/06/2015**, per validazione alla Provincia di Torino una **Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee**, secondo le disposizioni di cui alle "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (comunicazione della Commissione 2014/C 136/01).

Tale valutazione deve prendere in considerazione almeno le prime tre fasi indicate nel documento comunitario citato:

 - Fase 1: Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o

rilasciate nell'installazione;

- Fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti;
 - Fase 3: Valutazione della possibilità di inquinamento locale;
- b) elaborare e trasmettere ai fini della validazione alla Provincia di Torino la **Relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del D. Lgs. 152/06), secondo le modalità che saranno stabilite nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
- c) nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Provincia di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
2. A seguito dell'esame della documentazione presentata potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione, come previsto all'art. 29-ter comma 1 lettera m), e prescritte le modalità di controllo per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 2 del 13/01/2011. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Nota: In data 08/03/2011 l'Azienda ha presentato ricorso al TAR Piemonte avverso l'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2- 7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino -SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4 - 25)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (prescrizione n. 5.4- 9)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Attuazione prescrizioni e completamento (prescrizione n. 2 -3)	-Provincia di Torino	Preliminare / entro 30 giorni
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione n. 2-9)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2-10)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3- 3)	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3- 4)	-Provincia di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-9)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Avviamento nuovi impianti (prescrizione n. 4.4-20)	-Provincia di Torino -ARPA	Almeno 15 giorni rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4 -21)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro 30 giorni
Relazione riduzione consumi/emissioni di COV per la verniciatura scocche (prescrizione n. 4.5.1-30)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro il 30/06/2015
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico, deroghe, situazioni di emergenza (prescrizioni n. 5.2-3 e 5.3-6)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Prove di flussaggio (prescrizione n. 5.3 -8).	-SMAT	Almeno 2 giorni rispetto alla data delle prove
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento (prescrizione n. 6-4)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino	Entro il 30/09/2014
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (prescrizione n. 7-1.a)	-Provincia di Torino	Entro il 30/06/2015
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 7-1c)	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4-26
Piano di Gestione dei Solventi per ogni attività	prescrizione n. 4.5-29
Campagna COV paraurti	prescrizione n. 4.5.2-31
Valore di emissione di COV per chili di solido in ingresso (kg COV/kg di solido input)	prescrizione n. 4.5.2-32
Risultati degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici	prescrizione n. 5.4-11
Volumi annui di: - acque utilizzate nel ciclo produttivo - acque riciclate nel processo produttivo - acque scaricate in pubblica fognatura	prescrizione n. 5.4-13
Livelli di produzione: - superficie verniciata, suddivisa in “scocche” e “paraurti” - numero scocche prodotte - numero paraurti prodotti - numero di ore produttive di ciascun mese e dell’anno, indicando anche il piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto	prescrizione n. 2-7 prescrizione n. 4.4-27

Descrizione	Riferimenti
Consumi: <ul style="list-style-type: none">- Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;- Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione- Consumo termico annuale- Consumo elettrico annuale	prescrizione n. 2-7

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).